



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130

www.mandellolario.it

Comando di Polizia Locale – Via A. Manzoni n° 36 – Tel. 0341.703192 – Fax 0341.701829

Cellulare di Servizio: 3289865631 // email: str.6@mandellolario.it

NUMERO VERDE: 800.211.328

p.e.c.: polizialocale.comune.mandello@pec.regione.lombardia.it

POLIZIA LOCALE

Patentino per le macchine agricole: chi è obbligato?

Per cercare di fornire elementi utili e semplici agli utilizzatori di macchine agricole (TRATTORI E ATTREZZATURE AGRICOLE CORRELATE) si ritiene opportuno chiarire che:

- 1) Per guidare macchine agricole e operatrici che **circolano su STRADA** (escluse quelle con conducente a terra e quelle a vapore) necessita la patente di guida così come previsto dall'art. 124 del codice della strada (c.d.s.):
 - a) **categoria A1**, per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4 (m.1,60 larghezza – m.4 lunghezza – m. 2,50 altezza), e che non superino la velocità di 40 km/h;
 - b) **categoria B**, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;
 - c) **categoria C1**, per le macchine operatrici eccezionali.
- 2) Chi guida una macchina agricola **su STRADA senza la prescritta patente** è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 (art 116/15° e 17° c.d.s.) .
Pagamento in misura ridotta non consentito (art. 202 comma 3bis c.d.s.).
Invio del verbale al Prefetto entro 10 giorni che deciderà quanto fare pagare tra la somma minima e massima sopra indicata.
Fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
Le disposizioni richiamate dell'art. 116 comma 15, si applicano anche in caso di guida di una macchina agricola con una patente diversa da quella richiesta. (es. guidare una macchina agricola con patente B1 anziché B, oppure di categoria A quando serve la patente categoria B).
- 3) Chiunque utilizza trattori agricoli o forestali **FUORI STRADA** - per lavori nei campi, boschi, terreni, etc.- deve possedere una **specificabile abilitazione** (il cosiddetto “patentino”).
Il “patentino” serve per dimostrare di essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
La disposizione di riferimento è l'art. 73 comma 5 del D. Lgs. 9/4/2008 n° 81 e l'accordo Stato Regioni n° 53/CRS del 22/2/2012. Le sanzioni per chi non ha il “patentino” non sono quelle previste dal codice della strada bensì quelle del D.Lgs. 81/08 e sono prevalentemente di carattere PENALE.
- 4) In base alle attuali disposizioni normative, sono obbligati a conseguire la specifica abilitazione solamente i lavoratori professionalmente addetti del settore agricolo/edile (ovvero datori di lavoro, lavoratori autonomi, collaboratori familiari appartenenti a una impresa familiare). Pertanto un **hobbista** del settore (è il caso ad esempio di un cittadino che possiede un terreno agricolo e che si diletta nel tempo libero nella lavorazione del terreno, ma senza ricavarne profitto bensì limitandosi semplicemente all'autoconsumo) **NON ha alcun obbligo per legge di conseguire la specifica abilitazione**. Per gli hobbisti del settore, infatti, l'abilitazione è solamente consigliata per via dei contenuti che esso trasmette.

Quindi per **guidare su strada** una macchina agricola è necessaria SOLO la patente di guida mentre per **utilizzarla** nei LAVORI su terreni, campi boschi, ect. necessita anche il “patentino”, **eccetto chi effettua lavori agricoli per HOBBY**.

2/5/16

IL RESPONSABILE DELLA P.L.
Commissario P.O.
Mario Modica